

**MODALITÀ PER L'ELEZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI  
RAPPRESENTANTI DEGLI OSPITI NEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE  
DELL'APSP "Giudicarie Esteriori"  
DI BLEGGIO SUPERIORE (TN)**

CAPO I  
ELEZIONE

Art. 1  
(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli ospiti nell'APSP "Giudicarie Esteriori" di Bleggio Superiore.

Art. 2  
(Numero dei rappresentanti)

La rappresentanza degli ospiti si compone di due rappresentanti eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3  
(Elettorato attivo)

1. Sono elettori dei rappresentanti di cui al precedente articolo gli ospiti che hanno residenza abituale nella struttura o un loro delegato.
2. Al momento dell'ingresso nella struttura l'ospite provvede a comunicare l'eventuale delega ad un parente fino al quarto grado o persona di fiducia.
3. Per l'ospite non in grado di provvedere alla comunicazione dell'eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato a cura dell'Amministrazione dell'Ente tra i parenti o le persone di fiducia dell'ospite.
4. L'elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dall'Amministrazione dell'Ente.

Art. 4  
(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli elettori di cui all'articolo precedente.
2. Non possono essere eletti rappresentanti degli ospiti i dipendenti della struttura, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti ed i titolari di ditte o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Ente.

Art. 5  
(Durata del mandato)

Gli eletti restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio e comunque fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.

Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. In caso di dimissioni o decesso di un rappresentante il Presidente provvede, entro quindici giorni, alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 6  
(Indizione delle elezioni)

1. Il Presidente, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni, dandone avviso agli elettori iscritti nel registro di cui all'art.

3.

2. La consultazione deve essere preceduta da un apposito avviso che deve essere pubblicato all'albo dell'Ente quindici giorni prima della data fissata per le elezioni assieme ad una copia dell'elenco degli elettori.

3. Le elezioni di cui al comma 1 sono svolte di norma in un giorno festivo e possono avvenire su più giornate, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del presente regolamento.

Art. 7  
(Candidature)

1. Il comitato degli ospiti, se regolarmente costituito all'interno della struttura, può proporre fino ad un massimo di due candidature.

2. Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura devono darne comunicazione al Presidente entro 2 giorni lavorativi antecedenti il giorno fissato per la consultazione. Il Presidente provvede a dare avviso pubblico dei nominativi depositati, almeno 1 giorno lavorativo prima della data fissata per la consultazione. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia stata presentata alcuna candidatura.

Art. 8  
(Consultazione)

1. La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:
  - si svolge in apposita sala messa a disposizione dall'Ente (seggio elettorale);
  - il Presidente provvede alla costituzione di un ufficio composto dal Direttore con funzioni di presidente del seggio, dal segretario e da due scrutatori scelti tra gli elettori che si insedia il primo giorno della consultazione;
  - il seggio elettorale rimarrà aperto per la votazione da un minimo di due ore ad un massimo di 4 ore per ogni giornata;
  - ogni elettore può esprimere il proprio voto al massimo per due nominativi;
  - il segretario registra su apposito elenco l'avvenuta espressione del voto. La votazione avviene a scrutinio segreto;
  - il voto è strettamente personale e non è ammessa delega;
  - alla scadenza dell'ultima ora dell'ultimo giorno il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione ed inizia le operazioni di scrutinio secondo le

modalità di cui art. 11 del presente regolamento e del quale viene redatto apposito verbale

- sono eletti le persone che hanno riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti, il/la maggiore di età.
- la consultazione è valida qualora in prima convocazione partecipino un numero di elettori che rappresentino almeno il 30% degli ospiti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli elettori partecipanti.

2. Al fine di garantire la massima partecipazione alla consultazione, la stessa potrà essere svolta su più giornate, nel rispetto delle procedure di cui al precedente comma adottando le misure necessarie a garantire la corretta conservazione della documentazione del seggio, di cui viene dato atto nel verbale. Della durata della consultazione viene data espressa informazione agli elettori.

#### Art. 9

##### (Proclamazione degli eletti)

1. Il Presidente, entro cinque giorni dalla data di svolgimento della consultazione, pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla data della consultazione, prende atto dell'elezione dei rappresentanti degli ospiti.

2. Ove la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun rappresentante, si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente sottoscritta da un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

#### Art. 10

##### (Reclami)

1. Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono, entro 10 giorni dalla data delle elezioni, presentare reclamo scritto e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.

2. In caso di accoglimento del reclamo, il Presidente provvede con propria determinazione all'annullamento della consultazione elettorale ed alla indizione di nuove elezioni.

### CAPO II PARTECIPAZIONE

#### Art. 11

##### (Funzione consultiva)

1. I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati.

2. Il Presidente, qualora l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione preveda la trattazione di punti relativi all'organizzazione od impostazione dei servizi, ne informa, con congruo anticipo, i rappresentanti degli ospiti.

3. Prima della seduta il Presidente convoca i rappresentanti degli ospiti che, limitatamente agli argomenti di cui al comma precedente, esprimono al Consiglio di Amministrazione il proprio parere, anche in forma scritta.

4. Il Presidente, entro 15 giorni dalla data della seduta, informa i rappresentanti delle decisioni assunte.

#### Art. 12

##### (Funzione propositiva)

I rappresentanti degli ospiti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati. Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile ed informa i rappresentanti delle decisioni assunte entro 30 giorni dalla data di presentazione delle proposte.

#### Art. 13

##### (Comitato Etico)

1. I rappresentanti degli ospiti così eletti sono allo stesso tempo componenti del Comitato Etico di cui all'art. 11 dello Statuto.

2. Ferma restando la facoltà dei rappresentanti eletti di attivare le procedure di cui ai precedenti articoli 11 e 12, le funzioni di partecipazione consultiva e propositiva vengono di norma esercitate in forma rafforzata attraverso l'attività del Comitato Etico.